



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 06 del 3/10/2019

Ricorso dell'atleta SACCHETTO SARY per lo scioglimento del vincolo dalla Società ASD VOLLEY BALL GEMONA (Cod. Fipav 070320069)

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

Letto il ricorso prodotto dall'Atleta Sacchetto Sary, esaminata la documentazione allegata al medesimo,

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. del 02/07/2019, regolarmente ricevuta in data 27/07/2019, l'Atleta Sacchetto Sary chiedeva, in via amichevole, alla Società ASD Volley Ball Gemona il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo.
- La Società ASD Volley Ball Gemona non riscontrava tale richiesta.
- Con ricorso inoltrato a questa Commissione in data 06/08/2019, l'Atleta chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa, sulla base delle seguenti motivazioni, riassumibili come segue: 1) incompatibilità ambientale; 2) mancata partecipazione all'attività sportiva del Sodalizio per la stagione 2018/2019; 3) mancato riscontro, da parte del Sodalizio, ad ogni richiesta di contatto dell'Atleta e dei genitori della stessa.
- La Società non si costituiva.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 06 del 3/10/2019

- All'udienza del 02/10/2019, era presente per l'Atleta il sig. Sacchetto Luca, genitore esercente la potestà, il quale si richiamava integralmente al contenuto del ricorso di cui sopra, specificando altresì che la ricorrente non aveva ricevuto alcuna convocazione né per la precedente stagione sportiva, né per la stagione in corso; che non era stata invitata a presentare alcun certificato medico, o a effettuare la visita medico sportiva, da parte del Sodalizio, il quale non aveva neppure riscontrato alcuna delle comunicazioni inviate dall'Atleta, sia a mezzo posta che telefonicamente, come dimostrato in atti.
- All'esito, la Commissione tratteneva in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

Si rileva infatti l'assoluto disinteresse della Società nei confronti delle prestazioni dell'Atleta ricorrente, come si evince, in particolare, dalla circostanza che il Sodalizio non ha riscontrato le richieste di contatto dell'Atleta, né tantomeno ha richiesto le prestazioni di quest'ultima, tanto che non solo non l'ha convocata per le ultime stagioni sportive, ma neppure si è curato di richiedere l'obbligatoria certificazione di idoneità medico sportiva.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del vincolo sportivo, disponendo di restituire la tassa versata dalla parte ricorrente.

Affissione all'Albo il 3/10/2019

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale